

Il consumatore che desidera ottenere un mutuo può, nel caso di offerta in sede, richiedere ed avere ovvero, nel caso di offerta fuori sede, riceverà gratuitamente le Guide che spiegano in maniera semplice come scegliere questi servizi e aiutano a capire come funzionano e quanto costano. Le Guide possono anche essere scaricate dal sito www.fincontinuo.com.

Prima di scegliere

Nel caso di offerta in sede avere a disposizione e portare con sé ovvero nel caso di offerta fuori sede ricevere il modulo "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" personalizzato in base al preventivo scelto, che ne illustra caratteristiche, rischi e tutti i costi.

Ottenere gratuitamente e portare con sé una copia del contratto conforme alla stipula, anche prima della conclusione e senza impegno per le parti. Inoltre, è sempre possibile ottenere gratuitamente copia del contratto di mutuo dopo che è stato fissato l'appuntamento per la stipula presso il notaio.

Conoscere il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) e tutte i costi connessi nel caso di contratti di finanziamento.

Essere informato su come recedere senza spese entro 14 giorni dalla conclusione del contratto.

Al momento di firmare

Nel caso di offerta in sede avere a disposizione e portare con sé ovvero nel caso di offerta fuori sede ricevere il modulo "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" personalizzato in base alla soluzione finanziaria scelta, che ne illustra caratteristiche, rischi e tutti i costi.

Stipulare il contratto in forma scritta, tranne nei casi previsti dalla legge.

Ricevere una copia del contratto firmato dall'intermediario, da conservare.

Non avere condizioni contrattuali sfavorevoli rispetto a quelle pubblicate nella documentazione precontrattuale e negli annunci pubblicitari.

Scegliere il canale di comunicazione, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni.

Durante il rapporto contrattuale

Ricevere comunicazioni sull'andamento del rapporto almeno una volta l'anno, mediante un rendiconto.

Ricevere la proposta di qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte dell'intermediario, se la facoltà di modifica è prevista nel contratto. La proposta deve pervenire con un preavviso di almeno 30 giorni e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro 60 giorni, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni.

Nei contratti di finanziamento, trasferire il contratto ("portabilità") presso un altro intermediario senza pagare alcuna penalità né oneri di qualsiasi tipo, nei casi previsti dalla legge.

Nei contratti di credito al consumo con garanzia sul bene acquistato, proseguire il rapporto contrattuale e continuare a pagare le rate alle scadenze prestabilite anche nel caso di mancato pagamento di una rata, purché questa non superi l'ottava parte dell'importo originario complessivo.

Nei contratti di mutuo con ipoteca, proseguire il rapporto contrattuale e continuare a pagare le rate alle scadenze prestabilite anche nel caso di ritardo nel pagamento di una rata, purché ciò non avvenga per più di sette volte.

Alla chiusura

Recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese di chiusura, dai contratti di durata quali conto corrente, deposito titoli in amministrazione, carta di debito, carta di credito, cassetta di sicurezza.

Nei contratti di credito al consumo, estinguere in anticipo il rapporto contrattuale senza penalità, versando il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento, e una somma non superiore all'1% del capitale residuo se prevista dal contratto.

Nei contratti di mutuo per l'acquisto o la ristrutturazione di immobili destinati all'abitazione o allo svolgimento di attività economica o professionale, estinguere in anticipo, in tutto o in parte, il contratto senza compensi, oneri e penali.

Ricevere il rendiconto che attesta la chiusura del contratto e riepiloga tutte le operazioni effettuate.

Reclami, ricorsi e conciliazione

Il cliente può presentare un reclamo all'intermediario, anche per lettera raccomandata A/R a Fincontinuo SpA - Ufficio Reclami - Viale dei Normanni n. 171 - 88100 - Catanzaro - Tel. 0961.759696 - Fax 0961.6630887 ovvero o per via telematica all'indirizzo e-mail reclami@fincontinuo.com. L'intermediario deve rispondere entro 30 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi a Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario.

FINCONTINUO

Fincontinuo SpA

Sede Legale
Via Alessandro Farnese 4
00192 - Roma

www.fincontinuo.com

info@fincontinuo.com



Fincontinuo SpA

Intermediario iscritto al n. 37023 dell'elenco generale tenuto presso Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 TUB
REA CCIAA di Roma n. 1104664 - PIVA e CF 02597720792
RUI ISVAP E000201510 - Capitale Sociale €600.000,00 i.v.

FINCONTINUO

Guida ai prodotti



ANNUNCIO PUBBLICITARIO CON FINALITA' PROMOZIONALI

Documento redatto ai sensi del Provvedimento
Banca d'Italia 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni

Fincontinuo distribuisce prodotti di cessione del quinto dello stipendio, cessione del quinto della pensione e delegazioni di pagamento in qualità di società mandataria dei seguenti intermediari finanziari:

Unifin SpA - sede legale Via di Vittorio 21/b - 40013 Castel Maggiore (BO) - indirizzo e-mail info@unifinspa.com - tel. 051.3940811 - CF e PIVA 00317760379 - Iscrizione all'elenco di Banca d'Italia n. 11027 - Iscrizione elenco speciale ex art. 107 TUB codice ABI 31298.3 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Santander Consumer Finance S.A. Madrid

Conafi Prestitò SpA - sede legale Via Cordero di Pamparato 15 - 10143 Torino - indirizzo e-mail info@conafi.it - tel. 011.7710320 - Iscrizione all'elenco generale degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB e all'elenco speciale ex art. 107 TUB n. 23109 - codice ABI 32573.8 - Società quotata presso il MTA di Borsa Italiana

Terfinance SpA - direzione generale Via San Pio V 5 - 10125 Torino - indirizzo e-mail info@terfinance.it - tel. 011.19781000 - Iscrizione all'elenco generale degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB con il n. 2533 e all'elenco speciale ex art. 107 TUB con il n. 31108

Che cos'è la cessione del quinto dello stipendio.

È un prestito personale a tasso fisso destinato ai lavoratori dipendenti del settore statale, pubblico o privato, che si attua mediante cessione fino ad un quinto dello stipendio, ed è disciplinato per legge (DPR n.180 del 5/1/50 e dal relativo regolamento D.P.R. n. 895 del 28/7/50 e successive variazioni ed integrazioni, nonché dagli art. 1260 e seguenti del Codice Civile). Il Consumatore si obbliga a restituire l'importo totale dovuto dal Consumatore (capitale lordo mutuato) mediante cessione di quote da trattenere mensilmente sullo stipendio. Il finanziamento si intende concesso con interesse nominale annuo (T.A.N.) a scalare mensile, fisso per l'intero finanziamento, trattenuto anticipatamente. Il Consumatore prende atto che per legge e per sua volontà il trattamento di fine rapporto è vincolato a garanzia del prestito.

Che cos'è la delegazione di pagamento.

È un prestito personale a tasso fisso destinato ai lavoratori dipendenti del settore statale, pubblico o privato (disciplinato dagli artt. 1269 e succ. e 1723 2° comma del Codice Civile), che si attua mediante conferimento da parte del Consumatore al proprio datore di lavoro di mandato irrevocabile a trattenere mensilmente dalla propria busta paga quote del proprio stipendio. Il contratto si perfeziona con accettazione da parte del datore di lavoro del mandato ricevuto. Per i dipendenti dello Stato si fa riferimento alla circolare del Ministero del Tesoro n. 1 del 17/01/2011. Caratteristica per la concessione di tale finanziamento, è la sottoscrizione di una convenzione fra l'azienda (datore di lavoro) e la Società Cessionaria dove vengono regolamentati i rapporti tra i due firmatari (in tema di condizioni di favore, modalità ed entità del finanziamento richiesto dal dipendente, facendo espressamente richiamo alle indicazioni riportate del DPR n.180 del 5/1/50 e dal relativo regolamento D.P.R. n. 895 del 28/7/50 50 e successive variazioni ed integrazioni). La delegazione di pagamento viene pertanto "assimilata" al prodotto di cessione del quinto dello stipendio.

Il Delegante si dichiara debitore a titolo di mutuo nei confronti della Mandante per l'importo totale dovuto dal Consumatore (capitale lordo mutuato), e si obbliga a restituirlo mediante delegazione di pagamento di quote da trattenere mensilmente sullo stipendio. Il finanziamento si intende concesso con interesse nominale annuo (T.A.N.) a scalare mensile, fisso per l'intero finanziamento, trattenuto anticipatamente. Il Consumatore prende atto che, il trattamento di fine rapporto, è vincolato per sua volontà, a garanzia del prestito.

Certificato di stipendio.

Il certificato o qualunque altro documento simile, deve essere rilasciato dal datore di lavoro ed ha la funzione di indicare i dati necessari all'erogazione del prestito: esistenza del rapporto di dipendenza, anzianità di servizio maturata, assenza di provvedimenti disciplinari o sospensioni dal lavoro in corso, ammontare della retribuzione annua lorda e mensile netta necessaria alla quantificazione della quota cedibile, esistenza di altre trattenute in busta paga per pignoramenti e/o altri finanziamenti.

Che cos'è la cessione del quinto della pensione.

È un prestito personale a tasso fisso destinato ai pensionati, che si attua mediante cessione fino ad un quinto della pensione, ed è disciplinato per legge (DPR n.180 del 5/1/50 e dal relativo regolamento D.P.R. n. 895 del 28/7/50 e successive variazioni ed integrazioni, nonché dagli art. 1260 e seguenti del Codice Civile). Il Consumatore si obbliga a restituire l'importo totale dovuto dal consumatore (capitale lordo mutuato) mediante cessione di quote da trattenere mensilmente sulla pensione. Il finanziamento si intende concesso con interesse nominale annuo (T.A.N.) a scalare mensile, fisso per l'intero finanziamento, trattenuto anticipatamente.

Quota cedibile.

Il certificato o qualunque altro documento simile, deve essere rilasciato dall'Ente Previdenziale presso il quale il Consumatore è iscritto. Ha la funzione di indicare i dati necessari

all'erogazione del prestito: esistenza del diritto a percepire una pensione, ammontare della pensione annua lorda e mensile netta necessaria per stabilire quanto potrà essere al massimo la quota cedibile, esistenza di altre trattenute sulla pensione per pignoramenti e/o altri finanziamenti.

Polizza assicurativa.

Alla firma del contratto di cessione del quinto dello stipendio e/o di delegazione di pagamento vengono stipulate due polizze assicurative, obbligatorie per legge, una a copertura del rischio vita ed una a copertura del rischio di mancato adempimento dell'obbligazione del lavoratore/Consumatore finanziato (rischio impiego).

Alla firma del contratto di cessione del quinto della pensione viene stipulata una polizza assicurativa, obbligatoria per legge, a copertura del rischio vita del pensionato/Consumatore finanziato.

Il Consumatore ha facoltà di stipulare, direttamente, tramite una compagnia assicurativa di suo gradimento, a favore della Società Cessionaria, una garanzia assicurativa a copertura dei rischi sopra indicati. Se il Consumatore non volesse avvalersi di tale facoltà, può accettare la proposta assicurativa offerta dagli intermediari finanziari sopra rubricati.

La polizza assicurativa a copertura del rischio vita consente, in caso di decesso del Consumatore, di pagare il Suo debito lasciando indenni gli eredi. Il relativo costo (premio assicurativo) è a carico del Consumatore e sarà diminuito dal netto ricavo.

La polizza assicurativa a copertura del rischio impiego consente al Consumatore, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di saldare nell'immediato il suo debito. La relativa polizza potrà avere le seguenti caratteristiche:

- nel caso di polizza assicurativa emessa nel ramo credito, la compagnia assicurativa, al verificarsi dell'evento oggetto di copertura, una volta rimborsato l'intermediario per il residuo credito, si surroga nei diritti verso il Consumatore, verso il datore di lavoro (quale depositario del trattamento di fine rapporto, art. 2120 c.c., o indennità equipollente), verso il fondo pensione e/o istituto di previdenza obbligatoria, per l'importo liquidato; il costo è a totale carico della Società Mandante.
- nel caso di polizza assicurativa emessa nel ramo perdite pecuniarie, la compagnia assicurativa, al verificarsi dell'evento oggetto di copertura, procederà alla liquidazione del debito derivante dal finanziamento il quale si considererà estinto, con esclusione del diritto di rivalsa della Compagnia Assicurativa nei confronti del Consumatore, salvo i casi, previsti per legge, di esclusione della copertura assicurativa (ad esempio, in caso di dolo ex art. 1900 c.c., dichiarazioni precontrattuali false o reticenti ex artt. 1892 e 1893 c.c.). Il relativo costo (premio assicurativo) è a carico del Consumatore e sarà diminuito dal netto ricavo.

Decorrenza delle trattenute.

In caso il datore di lavoro o l'Ente previdenziale non esegua, sullo stipendio o sulla pensione mensile, le trattenute nei termini stabiliti sul contratto, potranno essere effettuate una o più ritenute aggiuntive, oltre all'applicazione degli interessi di mora per ritardato pagamento.

Informazioni personalizzate.

Per le informazioni riguardanti le condizioni economiche e contrattuali applicabili al singolo Consumatore (tenendo conto delle informazioni o delle preferenze specifiche eventualmente manifestate dallo stesso), si rimanda al documento denominato "**Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori**". Lo stesso sarà consegnato al Consumatore, con le modalità ritenute più opportune allo stesso, dal Finanziatore o dall'Intermediario del credito, successivamente all'attività di valutazione del merito creditizio.

Il finanziatore fornisce al Consumatore, prima che questi sia vincolato da un contratto di credito, le informazioni necessarie per consentirgli il confronto fra le diverse offerte di credito sul mercato, così che possa prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto di credito.

I contratti di finanziamento possono prevedere l'intervento di intermediari del credito collegati contrattualmente a Fincontinuo SpA: Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi. È discrezione del Consumatore rivolgersi a tali soggetti. Per motivi di trasparenza e calcolo dei Tassi (T.A.E.G.) gli Agenti in attività finanziaria ed i Mediatori creditizi sono direttamente remunerati da Fincontinuo Spa per la loro attività, secondo quanto previsto dal contratto, per cui **nessun ulteriore compenso deve essere loro corrisposto direttamente dal Consumatore**.

Per soddisfare in via temporanea, immediate esigenze economiche, in attesa della concessione di finanziamenti in corso di istruttoria, il Consumatore può richiedere una anticipazione, da trattenere, in un'unica soluzione, contestualmente all'erogazione del saldo della cessione del quinto dello stipendio ovvero della delegazione di pagamento. Le anticipazioni sul prestito (prefinanziamento) sono di breve durata (90 giorni) e sono concesse previa valutazione del merito creditizio sul Consumatore. Per le condizioni economiche e contrattuali dell'anticipazione si rimanda alla separata documentazione di trasparenza.



Fincontinuo promuove le carte prepagate su circuito MasterCard in convenzione con i seguenti intermediari finanziari:

Cassa Centrale RAIFFEISEN dell'Alto Adige SpA - sede legale Via Laurin 1 - 39100 Bolzano - indirizzo e-mail raiffeisen.landesbank@raiffeisen.it - tel. 0471.946511 - CF e PIVA 00194450219 - Iscrizione all'Albo delle Banche 3493.4.3

QN Financial Services SpA - sede legale Via XX Settembre 29/7 - 16121 Genova - indirizzo e-mail info@qnfs.it - tel. 010.8607601 - CF e PIVA 06529501006 - 00317760379 - Iscrizione elenco generale degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB n. 32465

La carta prepagata è una carta elettronica di pagamento ricaricabile emessa con marchio Pluton, dalla Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige SpA / Raiffeisen Landesbank Südtirol AG in collaborazione con Q.N. Financial Services SpA. La carta è uno strumento di moneta elettronica che, una volta attivato e opportunamente caricato entro i massimali d'importo stabiliti contrattualmente, consente al Titolare il pagamento, esclusivamente attraverso terminali PoS o funzionalità e-commerce su siti Internet, di beni e/o servizi acquistabili presso esercizi commerciali convenzionati al Circuito MasterCard o ad uno dei partner dell'iniziativa, e prelievi di denaro contante presso gli sportelli automatici (Cash dispenser) ugualmente abilitati al Circuito MasterCard.

La carta consente inoltre al Titolare di usufruire di una serie di servizi accessori e di beneficiare di vantaggiose convenzioni riservate al Titolare della Carta. Essa è caratterizzata sul fronte dal marchio "MasterCard", identificativo dell'omonimo circuito di pagamento internazionale, e dal marchio "Pluton" di proprietà di Q.N. Financial Services SpA, dal numero identificativo e dalla data di scadenza.

Non è necessaria, ai fini del rilascio della carta, l'instaurazione di un rapporto di conto corrente con la Banca o con altro intermediario. La carta è spendibile sulla base della disponibilità definita e preconstituita dal titolare attraverso una o più operazioni di "ricarica". Ciò significa che ogni operazione di spesa o prelievo viene autorizzata in tempo reale nei limiti di quanto il Titolare ha preventivamente versato e non ancora utilizzato per spese e prelievi.

Il Titolare può ottenere dalla Banca in qualunque momento il rimborso della disponibilità sulla carta inviando lettera raccomandata A/R a Q.N. Financial Services SpA - Servizio Assistenza Clienti PLUTON Card - Casella Postale 1093 Genova Centro - 16121 Genova, contenente esplicita richiesta di rimborso debitamente sottoscritta, avendo cura di indicare la banca presso la quale desidera che venga accreditato l'eventuale importo residuo e le relative coordinate IBAN complete.

La promozione e l'offerta delle carte possono prevedere l'intervento di intermediari del credito collegati contrattualmente a Fincontinuo SpA: Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi. È discrezione del Consumatore rivolgersi a tali soggetti. Gli Agenti in attività finanziaria ed i Mediatori creditizi sono direttamente remunerati da Fincontinuo Spa per la loro attività, secondo quanto previsto dal contratto, per cui **nessun ulteriore compenso deve essere loro corrisposto direttamente dal Consumatore**.